



INADEMPIMENTO ALL'OBBLIGO VACCINALE: MODALITA' DI RICORSO

Il cittadino può ricevere dall'Agenzia dell'Entrate due tipologie di comunicazione:

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

(art.4-sexies, comma 4, del D.L. n.4/2021, convertito con modificazione dalla L. n. 76/2021)

Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il cittadino deve presentare all'ASST territorialmente competente la documentazione comprovante i motivi di differimento o di esonero dall'obbligo vaccinale o altra motivazione di assoluta e oggettiva impossibilità ad adempiere all'obbligo vaccinale.

La documentazione va inviata all'indirizzo protocollo@pec.asst-pavia.it specificando:

- nome e cognome del ricorrente;
- comune di residenza;
- codice fiscale;
- recapiti telefonici/email.

Devono inoltre essere allegati:

- [dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà](#), attestante la conformità all'originale dei documenti prodotti in copia;
- copia della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio pervenuto dal Ministero della Salute;
- fotocopia del documento di identità;
- fotocopia della documentazione sanitaria a supporto.

Entro il medesimo termine di cui sopra, il cittadino comunica sul sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR) l'avvenuta presentazione di tale comunicazione.

ASST provvede alla valutazione della documentazione inviata e ne dà riscontro all'Agenzia dell'Entrate.

ATTENZIONE: Per tutte le comunicazioni relative a reclami o istanze inerenti eventuali errori di tipo amministrativo è necessario scrivere all'indirizzo mail "obbligovaccinale@sanita.it" (riportato nella comunicazione di avviso di procedimento sanzionatorio inviata al cittadino).

AVVISO DI ADDEBITO

(art.4-sexies, comma 3, del D.L. n.4/2021, convertito con modificazione dalla L. n. 76/2021 e s.m.i.)

L'avviso di addebito costituisce titolo esecutivo e ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento entro i termini previsti.

Il cittadino può proporre opposizione alla sanzione rivolgendosi al Giudice di Pace.

Si evidenzia che la norma non attribuisce ad ASST alcuna competenza in caso di opposizione alla sanzione già irrogata.